



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CONCILIAZIONE E DELLE SUB COMMISSIONI TERRITORIALI

Art. 1 – Istituzione e composizione della Commissione Nazionale di Conciliazione ai sensi art. 62 del CCNL (Turistico-Alberghiero) firmato da UNICOOP e Federazione Nazionale UGL Terziario

1.E' istituita la Commissione Nazionale di Conciliazione ai sensi e per gli effetti dei CCNL sottoscritti da UN.I.COOP. e UGL NAZIONALE TERZIARIO.

2.La Commissione Nazionale di Conciliazione è composta da due membri, di cui uno nominato da UN.I.COOP. e uno nominato da UGL TERZIARIO. Sia UN.I.COOP. sia UGL Nazionale Terziario hanno la facoltà di designare, ognuna, 2 supplenti.

3.La Commissione Nazionale di Conciliazione è presieduta dal rappresentante della UNICOOP per la durata del vigente CCNL.

4.La Commissione Nazionale di Conciliazione si avvale per il suo funzionamento dell'ufficio di segreteria EBILCOOP per le funzioni di Segreteria Tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione, inserimento dei dati, etc).

5.Ai conciliatori designati viene riconosciuto un gettone di presenza a carico dell'Ente Bilaterale.

Art. 2 - Durata e compiti della Commissione Nazionale di Conciliazione

1. La Commissione Nazionale di Conciliazione dura in carica fino alla scadenza e, comunque, fino al rinnovo dei CCNL.

2. Alla Commissione Nazionale di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative ai rapporti di lavoro tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL Turistico- Alberghiero e il relativo personale dipendente anche relative all'applicazione dei CCNL sopra richiamati. Hanno diritto di richiedere il tentativo di conciliazione altre categorie e tipologie di aziende e lavoratori che abbiano fatto richiesta scritta di adesione all'Ente previo regolare versamento dei contributi all'Ente.

3. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108 e dal d.lgs. n. 23/2015 attuativo del Jobs Act.

4. La Commissione Nazionale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.

5. La Commissione Nazionale di Conciliazione ha i seguenti compiti:

- controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti dei CCNL e delle contrattazioni regionali, unitamente della coerenza degli accordi di secondo livello alla contrattazione collettiva nazionale;
- interpretazioni autentiche delle normative Contrattuali e delle contrattazioni regionali;
- esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale;
- tentativo facoltativo di bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
- fissazione dell'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;

- verifica e valutazione dell'effettiva applicazione nelle singole cooperative di tutti gli istituti previsti dai CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente delle cooperative: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
- esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali.

Art. 3- Procedura per l'attivazione della Commissione Nazionale con funzioni conciliative

1.La parte interessata alla definizione bonaria della controversia è tenuta a chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione direttamente oppure tramite l'organizzazione sindacale dei lavoratori o datoriale, firmatarie dei CCNL, alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato.

2.La richiesta di conciliazione deve essere presentata alla Commissione Nazionale di Conciliazione, scaricando il modulo dal sito www.ebilcoop.it, mediante raccomandata A7R, trasmissione a mezzo fax, PEC, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della segreteria della Commissione.

3.La convocazione deve contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto.

4.Ricevuta la richiesta di convocazione, la Segreteria della Commissione Nazionale di Conciliazione provvederà non oltre i 20 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

5.Il tentativo di conciliazione deve essere espletato, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98, entro sessanta giorni dal ricevimento o dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere superato su richiesta congiunta delle parti interessate.

6.Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della convocazione.

7.Il rinvio verrà concesso, a condizione che le due parti siano concordi; in tale caso la Segreteria della Commissione Nazionale di Conciliazione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento. Le parti, di comune accordo, potranno

far pervenire alla Commissione Nazionale di Conciliazione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.

8.I lavori della Commissione Nazionale si svolgono nella sede Nazionale dell'EBILCOOP salvo diversa indicazione del Presidente o della Commissione stessa.

Art. 4– Verbale di Conciliazione

Il processo verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 5 copie: due per le parti e tre, successivamente munite di timbro di deposito dell'Ispettorato del lavoro, se richiesto, a cura della Segreteria, depositate presso la Commissione Nazionale di Conciliazione.

Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate dai loro rappresentanti sindacali e dai componenti della Commissione.

Il verbale, redatto secondo il fac-simile allegato, deve contenere:

- luogo e data della riunione;
- nomi dei componenti la Commissione, le cui firme risultino essere depositate presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro;
- presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
- oggetto della controversia;
- richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata.

I verbali di mancato accordo dovranno contenere, in forma sintetica, le ragioni del mancato accordo; in caso di accordo parziale dovranno indicare la soluzione parziale sulla quale le parti concordano.

Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall'orario di convocazione, la Commissione Nazionale di Conciliazione rilascerà alla parte presente, e farà pervenire a quella assente, idonea certificazione dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, in data concordata

con la Segreteria, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e seg. in sede di Commissione Nazionale di Conciliazione.

Art. 5 –Compiti della Segreteria

In occasione dell'apertura del tentativo di composizione della vertenza in seno alla Commissione Nazionale di Conciliazione e in via prioritaria alla composizione della stessa, la Segreteria sarà tenuta alla verifica, con i mezzi ritenuti opportuni, della regolare contribuzione dovuta sulla base del relativo CCNL nonché degli accordi collettivi regionali e territoriali, ente bilaterale compreso. A tal fine saranno sufficienti anche le dichiarazioni rilasciate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'accordo.

La predetta verifica avverrà attraverso la seguente documentazione da allegarsi alla richiesta di convocazione:

- 1) fotocopia della busta paga fornita dal lavoratore richiedente la convocazione;
- 2) autocertificazione ai sensi di legge delle aziende, richiedenti la convocazione circa la regolarità contributiva.

Al fine di promuovere la Commissione Nazionale di Conciliazione nonché di monitorare il livello di regolarità nell'applicazione contrattuale, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche per aziende che non sono in regola con i versamenti dei contributi sopra citati ma che si impegnino entro il termine della procedura di conciliazione a regolarizzare la loro posizione.

In particolare, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche in presenza dei seguenti casi particolari:

- 1) l'azienda che, non essendo in regola con il versamento del contributo né nei confronti dell'Ente Bilaterale né nei confronti del dipendente, si iscrive e regolarizza l'ultimo trimestre;
- 2) l'azienda che, non essendo in regola con il versamento del contributo di assistenza contrattuale, regolarizza il pagamento di tale contributo.
- 3) Il lavoratore, dipendente o ex dipendente di azienda non in regola con il contributo EBILCOOP che chiede nell'oggetto della vertenza anche la regolarizzazione di tale contributo.

Art. 6- Pareri o determinazioni

1.La Commissione Nazionale, nell'ambito dei suoi poteri e competenze, formula pareri e determinazioni che assumono carattere vincolante per le parti alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi. Copia delle deliberazioni deve essere trasmessa alle parti interessate.

2.La Commissione Regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte.

3.Dell'esame e delle decisioni prese è redatto verbale contenente le motivazioni.

4.La decisione della Commissione Nazionale costituisce l'interpretazione congiunta delle parti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo.

Art. 7 - Commissioni di studio

1.La Commissione al suo interno può costituire gruppi tecnici di lavoro su specifici argomenti per predisporre, studiare ed elaborare delle proposte che dovranno essere oggetto di valutazioni nelle sedute della Commissione.

Art. 8 - Verbali delle riunioni

1.La Segreteria Tecnica provvede alla verbalizzazione delle riunioni. Le deliberazioni sottoscritte da tutti i componenti sono operative. I verbali saranno inviati a tutti i membri della Commissione Nazionale.

Art. 9 - Validità e modifiche del regolamento

1.Il presente regolamento ha validità coincidente con la vigenza della Commissione Nazionale di Conciliazione. Proposte di variazioni o modifiche devono essere assunte all'unanimità.

Art. 10 - Commissioni Regionali e Provinciali di Conciliazione

1.Ogniqualevolta risultino costituiti gli EBILCOOP Territoriali Regionali, l'Assemblea dell'Ente Territoriale potrà insediare la relativa Commissione Regionale di Conciliazione.

2.Le Commissioni Regionali di Conciliazione svolgono nel territorio di competenza gli stessi compiti previsti dal presente Regolamento per la Commissione Nazionale di Conciliazione.

3.I membri della Commissione Regionale di Conciliazione saranno individuati in modo analogo a quello della Commissione Nazionale di Conciliazione di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento.

4.Vengono costituite, all'interno delle Commissioni Regionali di Conciliazione, le Commissioni di conciliazione provinciali.

5.L'attività di segreteria è curata dalla Commissione Regionale di Conciliazione.

6.La Commissione di Conciliazione provinciale è composta da:

a. Presidente della Commissione Regionale di Conciliazione;

b. un rappresentante a livello provinciale e/o regionale dell'Organizzazione datoriale e dell'Organizzazione sindacale firmatarie dei CCNL.

7.I membri della Commissione di Conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

8.La parte interessata alla definizione bonaria della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione provinciale per il tramite dell'Organizzazione sindacale o datoriale firmatarie dei CCNL.

9.L'Organizzazione datoriale o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla commissione provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata ar., fax –simile, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

10.La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

11.Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

12.Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs 80/98 che decorre dalla data di ricevimento (lettera a.r. o fax) o di presentazione a mano della richiesta da parte dell'Organizzazione datoriale o dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

13. Il processo verbale di accordo, di parziale accordo e/o di mancato accordo viene depositato, a cura della Commissione di conciliazione, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

14. Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve, inoltre, contenere al suo interno:

- 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
- 2) la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio;
- 3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

15. E' esclusa la competenza delle Commissioni Provinciali di conciliazione quando la conciliazione:

- debba effettuarsi nell'ambito di realtà territoriali ove non sia presente la struttura periferica dell'EBILCOOP;
- riguardi rapporti di lavoro sorti in aziende plurilocalizzate e la conciliazione riguardi rapporti di lavoro insistenti su più Regioni ovvero la conciliazione riguardi rapporti di lavoro in relazione ai quali siano territorialmente competenti diverse Commissioni territoriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 413 c.p.c.

16. Nei casi di esclusione che precedono, la competenza sarà della Commissione Nazionale di conciliazione che si avvarrà di una Delegazione Territoriale composta da un delegato di parte datoriale e un delegato di parte sindacale nominati dal Presidente della Commissione Nazionale di Conciliazione su indicazione rispettivamente della UNICOOP e UGL Nazionale Terziario, anche tenendo conto della dislocazione geografica delle Parti proponenti la Conciliazione.

17. La Delegazione Territoriale provvederà a svolgere i compiti propri della Commissione provinciale di conciliazione con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.